

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Articolo 1 - Sanzioni

In applicazione dell'art.4, comma 1, del DPR 24/06/98 n. 249 (modificato e integrato dal DPR n. 235 del 21/11/2007), Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Comma (art.4 DPR)	Infrazione	Sanzione	Competenza
1	Mancanza di rispetto per i doveri scolastici, per la puntualità, per il lavoro di docenti e compagni. Mancato rispetto degli arredi e della pulizia dell'aula. Assenze ingiustificate. Falsità documentali.	Annotazione scritta sul registro cartaceo ed elettronico. Eventuale ammonimento.	Docente che può avvalersi della collaborazione del Dirigente Scolastico per l'ammonimento.
2	Reiterazione dei comportamenti di cui al punto 1.	Annotazione scritta sul registro cartaceo ed elettronico. Convocazione della famiglia.	Docente che provvede ad avvertire il coordinatore di classe per la convocazione.
3	Ulteriore reiterazione dei suddetti comportamenti.	Convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 gg.	Dirigente per delibera del C.d.C.
4	Utilizzo di apparecchiature elettroniche per uso diverso da quello didattico.	Annotazione scritta sul registro cartaceo ed elettronico. Requisizione del dispositivo e consegna negli uffici della Dirigenza. Ritiro a cura del genitore a partire dal giorno successivo.	Docente.
5	Danneggiamenti ai locali, agli arredi scolastici, agli effetti personali dei compagni.	Attività in favore della comunità scolastica mediante ripulitura/ripristino dei locali danneggiati. Pagamento dei danni previa comunicazione alla famiglia.	Dirigente Scolastico per delibera del Consiglio di Classe.

6	Comportamenti offensivi e/o aggressivi nei confronti delle persone. Uso di sostanze illecite e/o alcolici.	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 gg.	Dirigente Scolastico per delibera del Consiglio di Classe.
7	Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale). Azioni di pericolo per la comunità (es. furto, incendio, allagamento). Distribuzione di sostanze illecite.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg. Comunicazione all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali. Esclusione dallo scrutinio finale o di ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto.

Articolo 2 - Precisazioni sulle sanzioni

1. L'annotazione scritta deve essere riportata sul registro cartaceo e sul registro elettronico. Il docente, se lo ritiene opportuno, può richiedere la collaborazione del Dirigente scolastico per un ammonimento dello studente.
2. In caso di reiterazione di lievi infrazioni, il docente, oltre ad annotare sul registro cartaceo ed elettronico il comportamento scorretto, è tenuto ad avvertire tempestivamente il coordinatore della classe che ha il compito di mettersi in contatto con la famiglia e convocarla per un colloquio.
3. L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica può, a richiesta dell'interessato entro 2 gg. dalla notifica della sanzione disciplinare, essere commutato in attività a favore della comunità scolastica. Tale attività è svolta all'interno dell'Istituto a vantaggio di interessi collettivi. L'assegnazione è disposta dal Dirigente Scolastico che può individuare nel personale dell'Istituto il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività. Essa è ispirata al principio della riparazione del danno, ha finalità educative e va svolta in modo da non mortificare la personalità dello studente.
4. Considerato che i moderni smartphone sono strumenti molto delicati e sofisticati ed un'eventuale estrazione della Sim potrebbe pregiudicare l'integrità dell'apparecchio, in caso di requisizione, il docente è autorizzato a non procedere all'operazione di estrazione e a consegnare l'oggetto in segreteria, dove vengono custoditi tutti i dati personali e sensibili degli alunni, a garanzia della tutela della privacy. Non è in alcun caso previsto il ritiro immediato da parte del genitore.
5. Anche in questo caso, la sanzione ha carattere educativo e formativo.
6. Vedi punto 3. Il Dirigente, secondo la gravità del caso, valuta se concedere la commutazione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
7. Il Consiglio di Istituto è chiamato a valutare l'entità e la gravità di ogni singolo caso. Nei casi meno gravi, si può prevedere un rientro dello studente nella comunità scolastica nei tempi utili per non essere escluso dallo scrutinio finale ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Articolo 3 - Attenuanti e aggravanti

1. Il riconoscimento dell'errore, le scuse formali, la pulizia dei locali sporcati, il risarcimento del danno, il recupero delle ore scolastiche perse, possono consentire di non procedere all'irrogazione della sanzione.
2. Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate costituisce aggravante per la quale è prevista la sanzione di grado superiore. Le situazioni gravi di recidiva costituiscono aggravanti per le quali è prevista l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

Articolo 4 - Efficacia

1. In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento dello studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi curricolari ed extracurricolari realizzati dall'Istituzione Scolastica.
2. Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Articolo 5 - Procedimenti

1. Prima dell'irrogazione delle sanzioni, lo studente viene chiamato ad esporre le sue ragioni. In caso di convocazione del Consiglio di Classe straordinario, lo studente può esporre le sue ragioni davanti all'organo collegiale anche per iscritto, ovvero mediante la produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento è deliberato a maggioranza dell'organo collegiale, a composizione plenaria, con esclusione delle parti direttamente coinvolte. (Per la validità della riunione è sufficiente la maggioranza degli aventi titolo). Il provvedimento viene comunicato contestualmente allo studente o notificato se assente. Alla famiglia viene sempre notificato.
2. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
3. L'iter sanzionatorio deve essere espletato nel più breve tempo possibile.
4. La Dirigenza predispone le opportune modalità procedurali per la corretta applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Articolo 6 - Conversione della sanzione

1. Il consiglio di classe, nell'emanare i provvedimenti di cui all'art 1, punti da 3 a 6, provvede contestualmente ad offrire allo studente/alla studentessa la possibilità di convertire gli stessi in attività a favore della comunità scolastica.
2. La conversione è di norma quantificata in cinque ore di attività a favore della comunità scolastica per ogni giorno di allontanamento.
3. Lo studente/la studentessa che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro due giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività risultante dalla conversione.
4. La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

Articolo 7 - Organo di Garanzia

1. Il Consiglio di Istituto designa i componenti e i membri supplenti dell'Organo di Garanzia interno ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/1998 n° 249.
2. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone da un docente, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei genitori e si riunisce mensilmente per esaminare eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate.
3. L'Organo di Garanzia si riunisce su richiesta degli studenti/delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. I membri dell'Organo di Garanzia che abbiano in qualsiasi modo concorso all'emanazione della sanzione disciplinare impugnata devono essere sostituiti dai membri supplenti.
5. L'Organo di Garanzia è disciplinato dall'apposito regolamento.
6. La sanzione è confermata se l'Organo di Garanzia non si esprimerà nei tempi sopra indicati.

Articolo 8 - Impugnazioni

1. Gli studenti/le studentesse o chiunque vi abbia interesse (genitori) presentano i ricorsi all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione delle sanzioni disciplinari irrogate. La presentazione del ricorso sospende l'avvio del provvedimento.
2. I ricorsi, contro la decisione dell'Organo di Garanzia dell'Istituto, possono essere presentati all'Organo di Garanzia Regionale, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla comunicazione della sanzione irrogata. L'Organo di Garanzia Regionale entro 30 (trenta) giorni esprime il parere. La presentazione del ricorso sospende l'avvio del provvedimento.
3. L'Organo di Garanzia dell'Istituto è organo garante anche in tema di ricorsi dello studente e della famiglia avverso a provvedimenti, da chiunque emanati, che siano ritenuti lesivi di diritti riconosciuti dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti".

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(D.P.R. n. 249 del 24.6.98 / D.P.R. 235/2007)

1. VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

- 1) La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle singole potenzialità e il recupero delle situazioni di svantaggio.
- 3) La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione

della loro identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

2. DIRITTI

1) Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso l'orientamento, e sia aperta alla pluralità delle idee.

2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4) Lo studente ha diritto di essere informato sulla programmazione e definizione degli obiettivi didattici e sui criteri di valutazione. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5) È diritto e dovere della famiglia svolgere un ruolo di collaborazione con l'istituzione scolastica, al fine di tutelare i diritti dei figli.

In rapporto alle particolari finalità della scuola, alla famiglia sono garantiti spazi di collaborazione con l'istituzione medesima per proposte in ordine alla stesura del progetto di istituto, all'organizzazione della vita scolastica, alla verifica dei risultati raggiunti. La componente genitori, o gruppi di essi, ha titolo a presentare

in sede di consiglio di istituto proposte sulle materie di competenze del consiglio stesso. Ai genitori è garantito il diritto di assemblea. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, i genitori degli studenti possono essere chiamati a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

6) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze personali.

7) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; a tal fine la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;

b) offerte formative personalizzate e integrative;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

g) la possibilità, durante le attività scolastiche, di una comunicazione tra gli alunni e le famiglie per urgenti e gravi motivi, tramite gli uffici di presidenza e di segreteria.

3. DOVERI

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere ai propri impegni di studio sottoponendosi consapevolmente alle verifiche e alle valutazioni del proprio processo formativo, svolgendo i lavori proposti dagli insegnanti e contribuendo al perseguimento del proprio successo negli studi.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, impegnandosi a partecipare alla vita della scuola con spirito democratico perché sia tutelata la libertà di pensiero di ciascuno senza forme di costrizione, di pregiudizio, di violenza.
- 4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6) Gli studenti condividono la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- 7) Gli studenti sono tenuti a non fare uso dei telefoni cellulari (o di altri dispositivi elettronici) all'interno della scuola durante lo svolgimento delle normali attività scolastiche (lezioni, tempo mensa, intervallo tra le lezioni).

4. DISCIPLINA

- 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità all'interno della comunità scolastica come rispetto dei propri e altrui diritti e doveri.
- 2) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 3) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- 5) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale, e possono essere disposti per gravi o reiterate infrazioni, o in caso di pericolo per l'incolumità delle persone.
- 6) La durata dell'allontanamento dello studente è commisurata alla gravità del comportamento commesso e deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 7) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 8) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.